

FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA
NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

ISTITUTO BANCARIO DEL LAVORO S.P.A. - IBL BANCA

Sede sociale in Roma Via Campo Marzio 46 00186 ROMA - Capitale Sociale € 42.500.000
Capogruppo del Gruppo Bancario IBL Banca iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n.3263.1
Iscritto all'Albo delle Banche al n. 5578 - ABI: 3263.1 CAB: 03200
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Registro Imprese RM 354/27 - CCIAA Roma 43658 - Codice Fiscale 00452550585 - www.iblbanca.it - email: info@iblbanca.it - n. fax: 06/6845955

CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE / SERVIZIO

PRODOTTO

"CREDITI DI FIRMA"

DEFINIZIONE E FUNZIONE ECONOMICA

Con il **credito di firma** la Banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo.

In particolare:

- se la Banca autorizza il Cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione;
- se la Banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma.

Con le **aperture di credito di firma**, la Banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del Cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. "**fideiussioni passive**", cioè quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio Cliente.

RISCHI TIPICI

VARIAZIONI CONDIZIONI

La possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni ed altre spese).
In tal caso il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 60 giorni dalla comunicazione di variazione.

DIRITTO DI RIVALSA

La possibilità che in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca, la Banca stessa richieda al Cliente quanto da essa corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione dei terzi.

CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICATE

ELEMENTI FINANZIARI DELL'OPERAZIONE**CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI****COMMISSIONI E SPESE**

COMMISSIONE
calcolata sull'importo garantito, in via anticipata annua

Max 3,00%**IMPOSTA DI BOLLO****Secondo Tariffa Vigente****SPESE PER COMUNICAZIONI****Euro 2,50**

INTERESSI DI MORA
applicati sulla somma anticipata dalla banca e non resa disponibile dal cliente,
a seguito dell'escussione della garanzia

Secondo le condizioni applicate al conto corrente di corrispondenza collegato all'operazione

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE / SERVIZIO

LO SPECIFICO TESTO DELLA FIDEIUSSIONE, IVI COMPRESSE LE MODALITA' DI ESTINZIONE DEL RAPPORTO, DI NORMA VIENE CONCORDATO CON LA BANCA SU TESTO PRESENTATO DEL SOGGETTO DESTINATARIO DELLA GARANZIA

Di seguito vengono evidenziati gli impegni che il cliente della banca beneficiario della garanzia assume nei confronti della banca in caso di escussione della stessa.

Rinuncia ad eccezioni, contestazioni ed al preavviso di pagamento

Il cliente per conto del quale la banca rilascia una fideiussione a favore di terzi, è tenuto a mettere a disposizione della banca stessa, o rimborsare a semplice sua richiesta, tutte le somme che la banca fosse chiamata a pagare o avesse già pagato, per qualsiasi titolo o causa, in dipendenza della prestata garanzia, rinunciando a qualsiasi eccezione e contestazione nei riguardi della banca circa la fondatezza della richiesta del creditore.

La banca ha facoltà di addebitare tali somme sui conti correnti di corrispondenza del cliente.

La banca è autorizzata ad eseguire il pagamento a favore del creditore a suo insindacabile giudizio senza doverne dare preventivo avviso al debitore.

Oneri e spese

È a carico del cliente ogni e qualsiasi spesa inerente alla operazione ivi comprese le spese di eventuale registrazione della fideiussione, nonché le spese legali di qualunque tipo sostenute a causa dell'escussione della fideiussione prestata.

Variazione condizioni

La banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche ed i prezzi concordati rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al cliente, le prescrizioni di cui al D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 e delle relative disposizioni di attuazione.

Il Cliente accetta che le predette comunicazioni possano essere eseguite con piena liberazione della Banca a mezzo posta elettronica o per mezzo degli altri strumenti informatici, indicati nel presente contratto ovvero concordati successivamente per iscritto.

La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni; nel caso di recesso, in sola sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Elezione di domicilio

Le dichiarazioni, le comunicazioni e le notifiche, anche di atti giudiziari, potranno essere effettuate all'indirizzo indicato dal cliente all'atto della costituzione del rapporto o fatto successivamente conoscere per iscritto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), ovvero, ai sensi dell'art. 141 c.p.c., presso la Segreteria Comunale del luogo in cui è sorto il rapporto, ove il cliente dichiara di eleggere domicilio.

Reclami e Composizione Stragiudiziale delle Controversie

Per la composizione stragiudiziale di eventuali controversie, il competente organo a cui il Cliente potrà rivolgersi è l'Ufficio Reclami della Banca. Eventuali reclami dovranno essere inviati a mezzo raccomandata A/R presso l'Ufficio Reclami - Roma Viale Campo Marzio, 46. L'Ufficio risponderà entro un termine massimo di 30 giorni. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF). A tal fine si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente può anche rivolgersi al *Conciliatore Bancario* per richiedere i servizi da questo offerti. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o www.iblbanca.it.

LEGENDA

AVALLO	Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.
FIDEIUSSIONE	Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.

IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE (DA COMPILARE A CURA DI CHI ESEGUE L'OFFERTA)

COGNOME E NOME
QUALIFICA E E-MAIL
ISCRITTO ALL'ALBO